No, riguarda solo quelli ex art.110, comma 6, del TULPS, ovvero Slot e VLT. I giochi ex comma 7 dell'art. 110 del TULPS (regio decreto n. 773 del 1931) sono stati espunti dalla disciplina della legge regionale n. 8 del 2013, nonché dalla d.g.r. n. 1274 del 2014, ad opera delle modifiche introdotte dalla legge regionale n. 11 del 6 maggio 2015, entrata in vigore il 23 maggio 2015. Quindi i suddetti giochi, a far tempo dal 23 maggio 2015, non soggiacciono più alle limitazioni previste dalla legge regionale in tema di prevenzione e contrasto alla ludopatia. Tra i giochi di cui al citato comma 7 dell'art. 110 del TULPS rientrano, in via esemplificativa, gru, pesca di abilità, flipper, calciobalilla, biliardino, gioco elettromeccanico dei dardi, congegno a vibrazione tipo "Kiddie rides", "Ticket redemption", jukebox.